

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 2**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**CESARE PREVITI**

**per il reato di cui agli articoli 595, commi 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Monza**

**il 13 febbraio 1995**

---

*Tribunale di Monza  
Ufficio del GIP*

Monza, 10 febbraio 1995

## ORDINANZA

### TRASMISSIONE ATTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

*(articolo 68 della Costituzione e articolo 3, 2° comma, del decreto-legge 13 gennaio 1995 n. 7)*

Il giudice dell'udienza preliminare dottoressa Marianna GALIOTO:

preso atto dell'istanza di sospensione del procedimento ex articolo 3, 2° comma, decreto-legge n. 7 del 1995, avanzata all'udienza preliminare del 10 febbraio 1995 dal difensore di PREVITI Cesare, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934, domiciliato in Roma, assistito e difeso dall'avvocato Raffaele DELLA VALLE del Foro di Monza, con studio in Monza, via De Amicis n. 6, e dall'avvocato Vittorio VIRGA del Foro di Roma, con studio in Roma, via Pasubio n. 11,

### IMPUTATO

del reato di cui agli articoli 595, 2° e 3° comma, del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 perchè in concorso con MULÈ Giorgio, PREVITI quale autore delle dichiarazioni e MULÈ quale estensore dell'articolo - intervista dal titolo ATTENTI, VIOLANTE È PRONTO A RIPROVARCI comparso sul quotidiano IL GIORNALE del 1° aprile 1994, offendavano la reputazione di VIOLANTE Luciano avanzando l'ipotesi che il querelante potesse strumentalmente utilizzare «magistrati a lui vicini presenti in qualche Procura della Repubblica... per incastrare l'avversario politico» ed affermando, nel prosieguo, che nei confronti di DELL'UTRI era stata posta in essere una operazione diffamatoria «opera di magistrati comunisti sapientemente diretti da VIOLANTE stesso» attribuendo in tal modo alla parte lesa la responsabilità di trame illecite realizzate mediante abuso di potere da parte dei magistrati.

Con l'aggravante di avere attribuito alla parte lesa fatti determinati.

In Paderno Dugnano il 1° aprile 1994.

Letti gli atti del fascicolo processuale e sentite le parti,

### OSSERVA

Con dichiarazione presentata personalmente il 10 maggio 1994 presso gli uffici del commissariato Trevi-Campo Marzio, VIOLANTE Luciano ha proposto querela nei confronti dell'estensore dell'articolo-

intervista (identificato poi in MULÈ Giorgio) dal titolo ATTENTI, VIOLANTE È PRONTO A RIPROVARCI comparso sul quotidiano IL GIORNALE del 1° aprile 1994, e nei confronti di PREVITI Cesare quale autore delle dichiarazioni ivi riportate, nonché contro il direttore del citato quotidiano all'epoca della pubblicazione (individuato in FELTRI Vittorio).

Il querelante ha lamentato il carattere gravemente diffamatorio delle circostanze riferite nello scritto di cui si discute, soprattutto laddove si legge: «non mi meraviglierei invece se in qualche Procura della Repubblica, da Palermo a Milano, tenuta in mano da uomini vicini a Luciano VIOLANTE, si cercasse disperatamente qualcosa per incastrare l'avversario politico. E se si inducesse qualche pentito di dubbia affidabilità a coinvolgere esponenti del gruppo FININVEST o di FORZA ITALIA?».

Secondo il querelante una siffatta dichiarazione lede in maniera gravissima la sua onorabilità, in quanto insinuerebbe che vi siano Procure della Repubblica, dirette da magistrati a lui «vicini» che potrebbero «gestire» in modo illecito i pentiti, fino ad indurli a coinvolgere ingiustamente esponenti del gruppo FININVEST o di FORZA ITALIA.

La persona offesa ha altresì dedotto che l'accusa denigratoria nei suoi confronti sarebbe poi specificata in un passo successivo dell'articolo in esame, in cui egli verrebbe apertamente indicato come colui che - sempre utilizzando amicizie e contiguità con magistrati - inventa falsità a carico di avversari politici.

Al riguardo, è indicata nella dichiarazione di querela la seguente affermazione di PREVITI: «e si va avanti con le indiscrezioni uscite proprio nel giorno della "convention" palermitana di BERLUSCONI su voci e inchieste nei confronti di DELL'UTRI. Le procure smentiscono ed è la prova che l'operazione diffamatoria era opera di magistrati comunisti sapientemente diretti».

Si è aggiunto che alla domanda dell'intervistatore: «diretti da VIOLANTE?», PREVITI ha risposto di sì.

Il querelante ha infine prospettato il carattere denigratorio della ulteriore affermazione di PREVITI, il quale ha detto all'interlocutore: «aggiungo il rischio che nel corso della presidenza dell'antimafia VIOLANTE abbia utilizzato la Digos e la Dia per fini diversi da quelli istituzionali».

Il Pubblico Ministero - con atto depositato il 19 agosto 1994 - ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato indicato in epigrafe, in concorso con l'estensore dell'articolo, accusandolo del reato previsto e punito dagli articoli nn. 595, 2° e 3° comma, del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948, oltre che del direttore del quotidiano, chiamandolo a rispondere del reato di cui all'articolo 57 del codice penale.

Dalla relazione di polizia giudiziaria datata 23 gennaio 1995, risulta poi che il PREVITI, eletto nel collegio Roma 3 in occasione della consultazione popolare del 27 marzo 1994, è stato immesso nelle funzioni parlamentari quale senatore della Repubblica proprio il giorno in cui è stata rilasciata l'intervista (31 marzo 1994).

Ciò premesso, il giudice ritiene che debba essere accolta la richiesta di sospensione del procedimento a carico di PREVITI Cesare, ai sensi

dell'articolo 68, 1° comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3, 2° comma, del decreto-legge n. 7, del 1995.

Allo stato degli atti - e riservata ogni valutazione da adottare a conclusione della udienza preliminare - appare seriamente prospettabile l'accusa di diffamazione a mezzo stampa in danno di VIOLANTE Luciano, formulata dal Pubblico Ministero a carico di PREVITI Cesare.

Neppure si può sostenere con sufficiente tranquillità - d'altra parte - che le dichiarazioni del PREVITI siano assolutamente estranee all'esercizio delle funzioni di senatore, benchè espresse al di fuori dell'assemblea parlamentare ed in sede diversa da quella strettamente istituzionale, posto che esse sono pur sempre volte a commentare l'operato di altri rappresentanti delle istituzioni.

Considerato - dunque - che la disciplina prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 1995 rimette alla Camera di appartenenza del parlamentare, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni che presuppongono l'applicazione dell'articolo 68, 1° comma, della Costituzione, si impone - secondo il parere del giudice - la sospensione del procedimento fino alla deliberazione del Senato della Repubblica, che stabilirà se il fatto per il quale è in corso il presente procedimento a carico di PREVITI Cesare, concerne o meno opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

La sospensione non può comunque essere superiore al periodo di novanta giorni decorrente dalla data di ricezione degli atti da parte del Senato della Repubblica.

P. Q. M.

visti gli articoli nn. 68, 1° comma, della Costituzione e 3, 2° comma, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7,

DISPONE

la trasmissione degli atti del presente procedimento direttamente al Senato della Repubblica, perchè deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico di PREVITI Cesare concerne o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

ORDINA

la sospensione del presente procedimento fino alla deliberazione del Senato della Repubblica, e comunque per un tempo non superiore ai novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte del Senato della Repubblica.

*Il Giudice per le indagini preliminari*  
(F.to Dott.ssa Marianna GALIOTO)